



## Manuale Licenze UEFA

MANUALE LICENZE UEFA – Edizione 2022	MANUALE LICENZE UEFA – Edizione 2023
<p><b>APPENDICE VII – BASI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO / SEMESTRALE</b></p> <p><b>- VINCOLANTE -</b></p> <p><b>Principi contabili</b></p> <p>La Società richiedente la licenza è tenuta a predisporre il Bilancio/Semestrale nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall’Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e di quanto disciplinato dalla presente Appendice.</p> <p>Qualora il Bilancio non risulti conforme ai requisiti contabili descritti nella presente appendice, la Società richiedente la Licenza deve fornire informazioni supplementari secondo quanto descritto dagli artt. 15.4.6 e 15.4.10 del Manuale.</p> <p><b>Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</b></p> <p>Per la contabilizzazione della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” la Società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi:</p>	<p><b>APPENDICE VII – BASI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO / SEMESTRALE</b></p> <p><b>- VINCOLANTE -</b></p> <p><b>Principi contabili</b></p> <p>La Società richiedente la licenza è tenuta a predisporre il Bilancio/Semestrale nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall’Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali e di quanto disciplinato dalla presente Appendice.</p> <p>Qualora il Bilancio non risulti conforme ai requisiti contabili descritti nella presente appendice, la Società richiedente la Licenza deve fornire informazioni supplementari secondo quanto descritto dagli artt. 15.4.6 e 15.4.10 del Manuale.</p> <p><b>Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori</b></p> <p>Per la contabilizzazione della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” la Società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi:</p>



a) i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo dei “contributi di solidarietà” e “indennità di formazione” ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori e degli eventuali altri oneri accessori di diretta imputazione (es. compensi a Agenti sportivi e tasse di trasferimento). I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non possono essere rivalutati e non possono comprendere i calciatori cresciuti nel vivaio;

b) le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura sistematica in relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti. L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. L’ammortamento deve cessare quando il diritto è completamente ammortizzato o è eliminato dal bilancio (ad esempio, quando il diritto è definitivamente ceduto ad un altro club);

a) i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo storico di acquisizione comprensivo dei “contributi di solidarietà” e “indennità di formazione” ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori e degli eventuali altri oneri accessori di diretta imputazione (es. compensi a Agenti sportivi e tasse di trasferimento). I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori non possono essere rivalutati e non possono comprendere i calciatori cresciuti nel vivaio;

b) le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura sistematica in relazione **alla durata del contratto originario del calciatore professionista, fino ad un massimo di 5 anni**. L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento è quello in cui avviene il tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d’esercizio l’ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il metodo del pro-rata temporis **fino ad un massimo di 5 anni**. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso, **fino ad un massimo di 5 anni dalla data di proroga del contratto**. L’ammortamento deve cessare quando il diritto è completamente ammortizzato o è eliminato dal bilancio (ad esempio, quando il diritto è definitivamente ceduto ad un altro club);



c) l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore deve essere iscritta in bilancio quando tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. deve esistere un accordo legalmente vincolante tra le due società e tra la società acquirente ed il calciatore);

d) ogni forma di corrispettivo e/o benefit riconosciuto ai calciatori deve essere considerata un costo per Emolumenti ai dipendenti e non un costo legato all'acquisizione. Non sono inoltre capitalizzabili i costi di natura finanziaria derivanti da prestiti, anche se questi ultimi sono stati aperti per finanziare l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore. Tali costi sono da considerarsi a tutti gli effetti degli oneri finanziari;

e) il valore di una plusvalenza/minusvalenza derivante da una cessione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore ad un'altra società è dato dalla differenza tra il ricavo derivante dalla vendita ed il valore residuo del diritto pluriennale risultante nello stato patrimoniale al momento della cessione. La cessione di un diritto pluriennale alle prestazioni di un calciatore deve essere imputata nel Conto Economico della Società richiedente la Licenza nel momento in cui tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. la cessione è definitiva e tutti i rischi e benefici legati al diritto sono passati in capo alla Società acquirente);

f) i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno ("test for impairment") e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in

c) l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore deve essere iscritta in bilancio quando tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. deve esistere un accordo legalmente vincolante tra le due società e tra la società acquirente ed il calciatore);

d) ogni forma di corrispettivo e/o benefit riconosciuto ai calciatori deve essere considerata un costo per Emolumenti ai dipendenti e non un costo legato all'acquisizione. Non sono inoltre capitalizzabili i costi di natura finanziaria derivanti da prestiti, anche se questi ultimi sono stati aperti per finanziare l'acquisizione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive del calciatore. Tali costi sono da considerarsi a tutti gli effetti degli oneri finanziari;

e) il valore di una plusvalenza/minusvalenza derivante da una cessione del diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore ad un'altra società è dato dalla differenza tra il ricavo derivante dalla vendita ed il valore residuo del diritto pluriennale risultante nello stato patrimoniale al momento della cessione. La cessione di un diritto pluriennale alle prestazioni di un calciatore deve essere imputata nel Conto Economico della Società richiedente la Licenza nel momento in cui tutte le condizioni necessarie al trasferimento dello stesso sono soddisfatte (i.e. la cessione è definitiva e tutti i rischi e benefici legati al diritto sono passati in capo alla Società acquirente);

f) i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno ("test for impairment") e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti durevolmente inferiore a quello iscritto in



Bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

In casi eccezionali, in cui alla data di chiusura dell'esercizio risulta che:  
1) un calciatore non potrà più giocare nella squadra, ad esempio a causa di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o se il calciatore non potrà più giocare a livelli professionistici, il valore netto contabile a cui è iscritta l'immobilizzazione deve essere interamente svalutato nell'esercizio di riferimento. Gli eventi di seguito riportati non rappresentano una causa di perdita durevole di valore:

- un calciatore subisce un infortunio che non gli permette temporaneamente di giocare a livelli professionistici nella Società di riferimento;
- un calciatore mostra un peggioramento della forma fisica o delle abilità tecniche e non viene convocato in prima squadra.

A tale riguardo, le retribuzioni future dovute al calciatore che soffre di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o che non potrà più giocare nel club, devono essere riconosciute come Emolumenti per l'intera durata del contratto.

2) la Società ha deciso di trasferire in via definitiva il diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore e l'operazione viene eseguita subito dopo la data di chiusura dell'esercizio, il valore a cui è iscritto in bilancio può essere svalutato nel caso in cui la vendita avvenga a

Bilancio, dovrà essere indicato tale minor valore e l'importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

**Il valore netto contabile di un calciatore deve essere sottoposto ad impairment, per la stima del valore recuperabile nel periodo di riferimento, nelle seguenti circostanze:**

1) **quando alla data di chiusura dell'esercizio risulta che un calciatore non potrà più giocare nella squadra**, ad esempio a causa di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o se il calciatore non potrà più giocare a livelli professionistici. **In questo caso**, il valore netto contabile a cui è iscritta l'immobilizzazione deve essere interamente svalutato nell'esercizio di riferimento. Gli eventi di seguito riportati non rappresentano una causa di perdita durevole di valore:

- un calciatore subisce un infortunio che non gli permette temporaneamente di giocare a livelli professionistici nella Società di riferimento;
- un calciatore mostra un peggioramento della forma fisica o delle abilità tecniche e non viene convocato in prima squadra.

A tale riguardo, le retribuzioni future dovute al calciatore che soffre di un infortunio che ne mette a rischio la carriera o che non potrà più giocare nel club, devono essere riconosciute come Emolumenti per l'intera durata del contratto.

2) **Se** la Società ha deciso di trasferire in via definitiva il diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore e l'operazione viene eseguita subito dopo la data di chiusura dell'esercizio, **prima**



un valore inferiore rispetto al valore a cui l'immobilizzazione è iscritta in bilancio. La Società deve inserire in Bilancio le informazioni relative al principio contabile adottato e applicarlo in modo coerente da un esercizio all'altro.

**dell'approvazione del bilancio.** Il valore a cui è iscritto in bilancio deve essere **sottoposto ad impairment nel caso in cui la vendita avvenga a un valore inferiore rispetto al valore a cui l'immobilizzazione è iscritta in bilancio.** La Società deve inserire in Bilancio le informazioni relative al principio contabile adottato e applicarlo in modo coerente da un esercizio all'altro.

**3) Se la società ha ceduto temporaneamente un calciatore per un importo inferiore alle quote di ammortamento del periodo.**

#### **Operazioni di scambio di calciatori**

**Se due o più calciatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra società, il richiedente la licenza deve valutare se tali trasferimenti devono essere considerati come operazioni di scambio di calciatori ai sensi del presente regolamento. In tal caso, per il calcolo del ricavo derivante dalla cessione del calciatore in uscita e dei costi di acquisto per il calciatore in entrata, devono essere applicati i principi contabili internazionali per lo scambio di attività (ovvero, l'International Accounting Standard 38, paragrafi 45-47).**

**In linea di principio, nel calcolare il profitto derivante dalla cessione dei diritti pluriennali del calciatore in uscita, il ricavo non può superare il valore netto contabile del costo di acquisizione del calciatore nel bilancio del richiedente la licenza, rettificato per tenere conto dell'eventuale esborso netto pagato nel contesto dell'operazione di scambio e i costi di acquisizione del calciatore**



<p>CRITERI ECONOMICO-FINANZIARI –CRITERIO F.01 BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE</p> <p><b>15.4.11 La decisione</b></p>	<p>entrante devono essere capitalizzati al massimo al valore contabile del calciatore uscente, rettificato per tenere conto dell'eventuale esborso netto pagato nel contesto dell'operazione di scambio.</p> <p>Un'operazione di scambio di calciatori avviene quando due o più calciatori vengono trasferiti in direzioni opposte tra club e che di solito include una o più delle seguenti condizioni in relazione ai calciatori trasferiti in entrata e in uscita (elenco non esaustivo). Trasferimenti, in entrata e in uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• siano ricompresi nello stesso contratto di trasferimento;</li><li>• sono inclusi in diversi contratti di trasferimento tra loro collegati;</li><li>• si concludono nella stessa finestra di mercato;</li><li>• non comportano esborsi monetari o ne comportano solo in misura limitata;</li><li>• comportano obblighi di pagamento o scadenze di pagamento uguali o simili tra i calciatori in entrata e quelli in uscita, che potrebbero compensarsi a vicenda.</li></ul> <p>CRITERI ECONOMICO-FINANZIARI –CRITERIO F.01 BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE</p> <p><b>15.4.11 La decisione</b></p>
---	--



La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, il Bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale;
- B) i documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett.D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- E) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni ("unqualified opinion"), la Licenza può essere rilasciata;
- F) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo ("adverse opinion") o l'impossibilità di esprimere un giudizio ("disclaimer of opinion"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio;

La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, il Bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale;
- B) i documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett.D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- E) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni ("unqualified opinion"), la Licenza può essere rilasciata;
- F) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo ("adverse opinion") o l'impossibilità di esprimere un giudizio ("disclaimer of opinion"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio;



G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (emphasis of matter) o un key audit matter relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o key audit matter relativamente alla continuità aziendale; ovvero

- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un key audit matter relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (emphasis of matter) o un key audit matter relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o key audit matter relativamente alla continuità aziendale; ovvero

- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un key audit matter relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.





	<p>Inoltre, il revisore deve fornire una attestazione sulla conformità o meno del bilancio annuale ai requisiti contabili di cui all'appendice VII. In caso contrario, la attestazione deve includere una breve descrizione dei requisiti non soddisfatti. In tal caso, il CFCB esaminerà le transazioni nel dettaglio, in linea con le norme procedurali che disciplinano il Club Financial Control Body della UEFA.</p>	
<p>CRITERI ECONOMICO-FINANZIARI –CRITERIO F.02 SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE</p> <p><b>15.5.3 La decisione</b> Con riferimento alle società soggette all'obbligo di presentazione della Semestrale, ai sensi del criterio F.02, la Licenza non può essere rilasciata se:</p> <p>A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la Semestrale ed i relativi allegati;</p> <p>B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i principi e requisiti contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;</p> <p>C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;</p> <p>D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett. D.</p>	<p>CRITERI ECONOMICO-FINANZIARI –CRITERIO F.02 SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE SEMESTRALE</p> <p><b>15.5.3 La decisione</b> Con riferimento alle società soggette all'obbligo di presentazione della Semestrale, ai sensi del criterio F.02, la Licenza non può essere rilasciata se:</p> <p>A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la Semestrale ed i relativi allegati;</p> <p>B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i principi e requisiti contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;</p> <p>C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;</p> <p>D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett. D.</p>	



Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

E) se la relazione della società di revisione esprime che non sono emersi elementi tali per cui siano necessarie modifiche o integrazioni ai prospetti contabili e alle relative note esplicative e integrative (“negative assurance”), la Licenza può essere rilasciata;

F) se la relazione della società di revisione contiene un’impossibilità di giungere ad una conclusione (“disclaimer of conclusion”) o formula una conclusione negativa (“adverse conclusion”), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo;

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (emphasis of matter) o un key audit matter relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o key audit matter relativamente alla continuità aziendale; ovvero

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

E) se la relazione della società di revisione esprime che non sono emersi elementi tali per cui siano necessarie modifiche o integrazioni ai prospetti contabili e alle relative note esplicative e integrative (“negative assurance”), la Licenza può essere rilasciata;

F) se la relazione della società di revisione contiene un’impossibilità di giungere ad una conclusione (“disclaimer of conclusion”) o formula una conclusione negativa (“adverse conclusion”), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo;

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa (emphasis of matter) o un key audit matter relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o key audit matter relativamente alla continuità aziendale; ovvero



- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un key audit matter relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

- informazioni economico-finanziarie previsionali di cui al criterio F.07 che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza e ulteriori prove documentali;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un key audit matter relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

**Inoltre, il revisore deve fornire una attestazione sulla conformità o meno della relazione semestrale ai requisiti contabili di cui all'appendice VII. In caso contrario, la attestazione deve includere una breve descrizione dei requisiti non soddisfatti. In tal caso, il CFCB esaminerà le transazioni nel dettaglio, in linea con le regole procedurali che disciplinano il Club Financial Control Body della UEFA.**